



23632.16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Banca.
Amministratori
e sindaci.
Azione di
responsabilità.
Danni.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. RENATO BERNABAI - Presidente -
- Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere -
- Dott. GIACINTO BISOGNI - Rel. Consigliere -
- Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -
- Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -

R.G.N. 4563/2012

Cron. 23632

Rep. C.I

Ud. 24/06/2016

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 4563-2012 proposto da:

UNICREDIT S.P.A. (C.F. 00348170101), già CAPITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso l'avvocato , che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

2016

1255

- *ricorrente* -

contro

RUSSO NICOLINO

l, presso

Bagn

l'avvocato

giusta procura a

marginie del controricorso;

- controricorrente -

contro

- intimati -

Nonché da:

che li rappresenta e

difende, giusta procura a marginie del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

UNICREDIT S.P.A. (C.F. 00348170101), già CAPITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX

Bay

SETTEMBRE 3, presso l'avvocato M , che
la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso principale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

contro

- intimati -

Nonché da:

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

UNICREDIT S.P.A. (C.F. 00348170101), già CAPITALIA
S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX
SETTEMBRE 3, presso l'avvocato MICHELE SANDULLI, che



la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso principale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

contro

- intimati -

Nonché da:

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

UNICREDIT S.P.A. (C.F. 00348170101), già CAPITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, < presso l'avvocato , che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

Boop

ricorso principale;

- *controricorrente al ricorso incidentale* -

contro

- *intimati* -

Nonché da:

- *controricorrenti e ricorrenti incidentali* -

contro

UNICREDIT S.P.A. (C.F. 00348170101), già CAPITALIA
S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX

B. S. P.

SETTEMBRE 3, presso l'avvocato _____, che
la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso principale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

contro

- intimati -

avverso la sentenza n. 205/2010 della CORTE D'APPELLO
di CAMPOBASSO, depositata il 23/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/06/2016 dal Consigliere Dott. GIACINTO
BISOGNI;

udito, per la ricorrente UNICREDIT, l'Avvocato i.

;

;

Bisogni

, con delega, che si

riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale eredi FALCIONE e il primo motivo del ricorso CORSI, assorbito il secondo motivo, assorbiti i ricorsi incidentali condizionati.

f.
Capasso



Rilevato che:

1. Il Tribunale di Campobasso ha parzialmente accolto le domande di risarcimento proposte dalla Cassa di Risparmio Monte Orsini - CARIMMO in amm.ne straordinaria e in l.c.a. in riferimento a condotte illecite, commissive e omissive, tenute da componenti del consiglio di amministrazione, sindaci e componenti del comitato di gestione. In particolare il Tribunale, dopo aver rilevato la cessazione della materia del contendere nei confronti di Rolando Ciciola, che aveva transatto la lite nel corso del giudizio, ha condannato i convenuti Giovanni e Maria Teresa Corsi, quali eredi di Antonio Corsi; Maria Vittoria Fioramonti Boiano, Alberico, Serena, Marina e Paolo Boiano, quali eredi di Giuseppe Boiano; Carla Percario Falcione, Eduardo Falcione, Edmondo Falcione, quali eredi di Luigi Falcione nonché Diomede Ciaccia, Nicolino Russo, Nicolino Amore, Luigi Di Bartolomeo, Carmine Pagnozzi, Pietro Rosa, Adalberto Cufari al pagamento, in favore della CARIMMO in liquidazione coatta amministrativa, della somma di 12.911.422,48 euro. Ha specificato il Tribunale le somme poste a carico dei singoli soggetti in relazione alla specifica attività illecita contestata e al periodo di tempo in cui era stata posta in essere. Ha invece assolto dalle domande di condanna al risarcimento Nicola Pagliarulo, Lucio Facchiano e Lucia Di Toro,

B. S. P.



- quest'ultima citata in giudizio quale erede di Nicola Pasquale Amorosa ma che aveva rinunciato all'eredità.
2. Hanno proposto appello gli eredi di Luigi Falcione e hanno proposto appello incidentale le altre parti condannate in primo grado al risarcimento dei danni.
 3. Rimasta contumace la Carimmo in l.c.a. si è costituita Capitalia s.p.a. (nuova denominazione assunta dalla Banca di Roma s.p.a. che, a seguito di fusione per incorporazione del Banco di Roma s.p.a. nel Banco di Santo Spirito, quest'ultimo già conferitario della Cassa di Risparmio di Roma che, a sua volta, si era resa cessionaria delle attività e passività della CARIMMO, aveva spiegato intervento, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. nel corso del giudizio di primo grado) chiedendo il rigetto degli appelli.
 4. Con sentenza n. 205/2010 la Corte di appello di Campobasso, dopo aver rilevato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti di Lucio Facchiano, Rolando Ciciola, Nicola Pagliarulo, Lucia Di Toro e aver dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Maria Praitano (citata quale erede di Nicola Pagliarulo e di cui ha respinto la domanda ex art. 96 c.p.c.) ha respinto le domande proposte in primo grado dai Commissari straordinari di Carimmo l.c.a. e dagli Amministratori

Bozz



straordinari della Carimmo s.p.a. e riconfermate successivamente dalle cessionarie Banca di Roma s.p.a. e Capitalia s.p.a. Ha compensato interamente le spese dei due gradi di giudizio.

5. Ricorre UniCredit s.p.a., già Capitalia s.p.a., affidandosi a quattro motivi di impugnazione: a) violazione o, comunque, falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) e in particolare degli artt. 1223, 1226, 2697 c.c. anche in relazione alla mancata considerazione degli elementi di prova emergenti dalla documentazione prodotta; b) violazione o, comunque, falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) e, in particolare, degli artt. 1218, 1223, 2697 c.c. anche in relazione agli elementi di prova forniti dalla parte danneggiata nel corso del giudizio; c) insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.) in relazione alla negazione della valenza probatoria alle previsioni di perdita sui crediti operate dai commissari e recepite dalla sentenza di primo grado. Mancata indicazione del momento cui riferire la cristallizzazione e la quantificazione del danno; d) insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.) in relazione alla negazione della valenza probatoria alle previsioni di perdita sui crediti operate

Bozzi



dai commissari e recepite dalla sentenza di primo grado. Mancata specificazione delle ragioni in forza delle quali la quantificazione del danno, la cui sussistenza è stata positivamente accertata, non debba avvenire seguendo ordinari e logici criteri di prevedibilità, basati su dati certi.

6. Si difendono altresì con controricorso e propongono ricorso incidentale:

6.1 Giovanni e Maria Teresa Corsi con i seguenti motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 155 c.p.c., 161 c.p.c. 305 c.p.c., 324 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c.; b) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della sentenza, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.; c) violazione e falsa applicazione degli artt. 476 c.c., 100 c.p.c., 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.

6.2 Luigi Di Bartolomeo con i seguenti motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione, con riferimento al difetto di autorizzazione, dell'art. 72 comma 5 del T.U. bancario e dei principi e delle norme sulla formazione del giudicato interno, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Omessa e/o insufficiente motivazione su un

Bozzi



fatto decisivo e controverso per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.) in relazione alla carenza di motivazione dell'autorizzazione della Banca d'Italia del 10 dicembre 1987; b) violazione e falsa applicazione dell'art. 164 comma 4 c.p.c. con riferimento all'art. 163 comma 3 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Nullità dell'atto di citazione per difetto dell'editio actionis; c) violazione e falsa applicazione delle norme processuali in tema di mezzi di prova. Contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.) in relazione alla riconosciuta valenza probatoria delle relazioni dei Commissari straordinari della CARIMMO sul piano della sussistenza della colpa degli amministratori e dei sindaci; d) insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.) in relazione alla incolpevolezza degli amministratori della CARIMMO, alla luce della sentenza della Corte Suprema di Cassazione, sezione II penale, n. 5772 del 9 giugno 1993, acquisita agli atti di questo giudizio.

6.3 Adalberto Cufari con i seguenti motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione, con riferimento al difetto di autorizzazione, dell'art. 84 comma 5 del T.U. bancario e dei principi e delle norme sulla formazione del

Braja



giudicato interno, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.) in relazione alla carenza di motivazione dell'autorizzazione della Banca d'Italia del 10 dicembre 1987; b) violazione e falsa applicazione dell'art. 164 comma 4 c.p.c. con riferimento all'art. 163 comma 3 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Nullità dell'atto di citazione per difetto dell'editio actionis; c) violazione e falsa applicazione delle norme processuali in tema di mezzi di prova. Contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.) in relazione alla riconosciuta valenza probatoria delle relazioni dei Commissari straordinari della CARIMMO sul piano della sussistenza della colpa degli amministratori e dei sindaci; d) insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.) in relazione alla incolpevolezza degli amministratori della CARIMMO, alla luce della sentenza della Corte Suprema di Cassazione, sezione II penale, n. 5772 del 9 giugno 1993, acquisita agli atti di questo giudizio.

6.4 Carla Percario Falcione, Edmondo Falcione, Eduardo Falcione con il seguente motivo di impugnazione: violazione e falsa applicazione di

B. P.



norme di diritto; insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia ossia la mancata formulazione della domanda nei confronti degli eredi Falcione e la mancata precisazione delle conclusioni nei loro confronti.

7. Si difende con controricorso Nicolino Russo.
8. UniCredit s.p.a. replica con controricorso ai ricorsi incidentali.
9. Tutte le parti depositano memorie difensive.

Ritenuto che

10. Vanno esaminati preliminarmente i ricorsi incidentali.
11. Con il primo e secondo motivo del loro ricorso incidentale Giovanni e Maria Teresa Corsi contestano la mancata dichiarazione di estinzione dell'intero processo e la sua limitazione alla sola posizione degli eredi Boiano. Sostengono i ricorrenti incidentali che la riassunzione avvenuta il 6 giugno 1997 è tardiva in quanto, essendosi interrotto il processo il 5 dicembre 1996, il termine perentorio dei sei mesi per la riassunzione doveva essere computato, ex *enumeratione dierum*, con decorrenza dalla data di verifica dell'interruzione. Inoltre rilevano i sigg.ri Corsi che avendo il giudice di primo grado dichiarato l'interruzione dell'intero processo gli effetti della tardiva riassunzione non potevano che ricadere su tutti i soggetti presenti nel giudizio.

Bojo



12. Va in primo luogo rilevato che né in primo né in secondo grado era stata formulata l'eccezione di estinzione se non dagli eredi Boiano mentre la statuizione del Tribunale che delimitava l'eccezione esclusivamente a questa posizione processuale non è stata oggetto di appello da parte dei Corsi.
13. I due motivi sono comunque infondati alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui "nel caso di trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, che comporta un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, l'evento interruttivo relativo ad una delle parti di una o più delle cause connesse, opera solo in riferimento al procedimento (o ai procedimenti) di cui è parte il soggetto colpito dall'evento e non è necessaria o automatica la contestuale separazione del processo interrotto dagli altri riuniti o trattati unitariamente" (cfr., fra le altre, *Cass. civ., S.U., n. 15142 del 5 luglio 2007 e n. 9686 del 22 aprile 2013*).
14. Per altro verso va ribadito che i termini a mese (o ad anno) si computano non *ex numero*, bensì *ex nominatione dierum*, senza tenere conto del *dies a quo* e pertanto la scadenza del termine coincide con lo spirare del giorno corrispondente a quello di decorrenza dello stesso, senza tenere conto

Boiano



del numero di giorni intercorrenti, ma solo del numero di mesi e di anni calcolati con riferimento al calendario comune (*Cass. civ., sez. I, n. 12935 del 29 settembre 2000*).

15. Con il terzo motivo del ricorso incidentale gli eredi Corsi contestano il rigetto della eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata in relazione alla mancata accettazione dell'eredità di Antonio Corsi, e ritengono erronea la deduzione di accettazione tacita dell'eredità che la Corte di appello ha tratto dalla loro costituzione in giudizio.

16. Il motivo è inammissibile in quanto tende a contestare la valutazione di merito compiuta dalla Corte di appello relativamente alla valenza del comportamento processuale degli odierni ricorrenti incidentali. Comportamento che è stato preso in considerazione non secondo un criterio di automaticità ma tenendo conto della costituzione in giudizio dei Corsi in qualità di eredi e della difesa nel "merito" della controversia senza che la volontà di rinunciare all'eredità venisse espressa, se non dopo dieci anni e nel giudizio di appello. Si tratta pertanto di una valutazione coerente alla giurisprudenza che attribuisce alla partecipazione a un giudizio, in luogo del *de cuius*, il possibile valore di accettazione tacita dell'eredità (*cf. Cass. civ., sez. II, n. 13738*

Bioz



del 27 giugno 2005 e Cass. civ., sez. III, n. 13384 dell'8 giugno 2007).

17. Il primo motivo del ricorso incidentale di Luigi Di Bartolomeo, così come quello del ricorso incidentale di Adalberto Cufari, censura la sentenza della Corte distrettuale laddove ha respinto l'eccezione di difetto di autorizzazione della Banca d'Italia alla proposizione dell'azione nei confronti degli odierni ricorrenti incidentali. Si sostiene infatti che l'autorizzazione di cui all'art. 84 comma 5 del d.lgs. n. 385/1993 consente ai commissari straordinari la proposizione dell'azione di responsabilità nei soli confronti dei soggetti che rivestono le cariche di amministratori o di controllo al momento dello scioglimento degli organi sociali mentre, nel caso in esame, entrambi erano già cessati al momento dello scioglimento. I ricorrenti incidentali rilevano inoltre che non è stata valutata la carenza di motivazione che, nella specie, ha inficiato l'autorizzazione della Banca d'Italia.

18. Il motivo è infondato. In caso di sottoposizione di istituto di credito ad amministrazione straordinaria, l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, promossa ai sensi dell'art. 72 quinto comma del d.lgs. n. 385 del 1993, contro i membri dei "disciolti" organi amministrativi e di controllo nonché dei direttori generali, dal

Bozzi



commissario straordinario, previa autorizzazione della Banca d'Italia, può essere rivolta anche nei confronti di amministratori, sindaci e direttori generali già cessati dalle funzioni, non riferendosi il termine 'disciolti' esclusivamente alle persone in carica al momento della sottoposizione ad amministrazione straordinaria, ma agli organi sociali nel loro complesso, analogamente a quanto accade nell'azione sociale di responsabilità regolata dal codice civile, indubitabilmente esercitabile anche nei confronti di chi non era più in carica al tempo della citazione in giudizio. L'autorizzazione per l'esercizio dell'azione di responsabilità dei disciolti organi sociali, copre tutte le pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo del giudizio cui il provvedimento si riferisce, anche se di natura accessoria e consequenziale, non essendo necessario che contenga nel dettaglio tutte le iniziative processuali da intraprendere ma esclusivamente l'enunciazione degli elementi essenziali, oggettivi e soggettivi, dell'azione. (Cass. civ. sez. I, n. 13765 del 13 giugno 2007).

19. Sulla validità delle autorizzazioni peraltro la Corte distrettuale ha rilevato che, in seguito alla pronuncia del Tribunale, non impugnata dagli odierni ricorrenti incidentali, si era venuto a formare il giudicato.

Bisop



20. Anche il secondo motivo del ricorso incidentale del Di Bartolomeo e del Cufaro è infondato. Sia il Tribunale che la Corte di appello hanno accertato che la proposizione della domanda da parte della Carimmo ha consentito di identificare le condotte costitutive di *mala gestio*, gli effetti sulla condizione economica della società, il riferimento alle singole cariche amministrative e di controllo rivestite dai convenuti nella successione temporale, ponendo, in tal modo, i convenuti nella condizione di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese (cfr. Cass. civ. sez. I, n. 28669 del 27 dicembre 2013 secondo cui "in tema di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, l'atto di citazione deve essere caratterizzato da adeguata determinazione dell'oggetto del giudizio, dovendo esso indicare espressamente tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, con espresso riferimento alla violazione dei doveri legali e statutari, nel rispetto del disposto dell'art. 163, terzo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. Tuttavia, perché sussista la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. è necessario che tali elementi risultino incerti ed inadeguati a tratteggiare l'azione, in quanto l'incertezza non sia marginale o superabile, ma investa l'intero contenuto dell'atto).



21. Appaiono inammissibili il terzo e quarto motivo dei ricorsi incidentali del Di Bartolomeo e del Cufari perché non colgono la *ratio decidendi* seguita dalla Corte di appello o censurano valutazioni prettamente di merito che hanno portato i giudici dell'appello a riconoscere valore probatorio alle relazioni dei commissari straordinari Carimmo. E, pur rilevando il comportamento fraudolento dei soggetti delegati all'amministrazione, inteso a non far apparire agli organi deleganti la cattiva gestione, li hanno indotti a ritenere comunque la responsabilità degli odierni ricorrenti incidentali. Per un verso, infatti, l'attribuzione di valore probatorio alle relazioni dei commissari straordinari non è stata affatto automatica ma frutto della valutazione di rilevanza e attendibilità delle relazioni, tanto è vero che la stessa Corte di appello ha ritenuto non probanti le relazioni per l'altro aspetto decisivo della controversia, e cioè quello della determinazione dei danni derivanti dalla *mala gestio*. D'altra parte la condotta fraudolenta accertata in sede penale (Cass. pen. n. 5772 del 9 giugno 2013) a carico dei delegati alla amministrazione di CARIMMO, con conseguente esonero dalla responsabilità penale dei deleganti, non vale, secondo la Corte di appello, a escludere il loro obbligo di vigilanza,

Bio-72



palesamente omesso, tanto che, ad esempio, le pratiche di affidamento sono state lasciate completamente alla discrezionalità dei delegati. Si tratta evidentemente, come si è detto, di una valutazione di merito che, se pure censurata sotto il profilo dell'insufficienza della motivazione, sfugge al sindacato di legittimità a fronte di una puntuale rilevazione da parte dei giudici dell'appello della macroscopicità della condotta lesiva posta in essere ai danni della società.

22. Inammissibile è anche il ricorso incidentale degli eredi Falcione perché investe la valutazione, riservata al giudice del merito, della domanda proposta da Carimmo nei loro confronti al fine di verificare la puntualizzazione delle condotte addebitate al geom. Luigi Falcione e delle specifiche domande proposte contro i suoi eredi. La Corte di appello ha verificato la corretta determinazione della domanda e ha rilevato che, da una parte, in linea generale, ha ben delineato il quadro delle responsabilità gravanti sugli organi amministrativi e di controllo della società. Per altro verso, la Corte distrettuale ha fatto ampio riferimento alle relazioni dei commissari che contengono l'elenco dettagliato sia dei singoli atti di concessione del credito, sia dei soggetti responsabili del credito concesso e consentono

Baep



quindi l'imputazione delle singole attività dannose ai singoli amministratori o sindaci in carica nel periodo. Documentazione questa, ha affermato ancora la Corte di appello, che non è stata contestata per ciò che concerne le informazioni rilevanti come pure per quanto concerne la ricostruzione del contenuto dei verbali del consiglio di amministrazione e i nominativi dei partecipanti. Infine la Corte di appello ha rilevato che in primo grado CARIMMO, in base alle predette deduzioni, ha chiesto la condanna di tutti i convenuti al risarcimento del danno, e quindi anche degli odierni ricorrenti incidentali.

23. Venendo quindi all'esame del ricorso principale va preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di legittimazione di Unicredit sollevata dai ricorrenti. In seguito all'avvenuta cessione globale di attività e passività facenti capo alla CARIMMO la Banca di Roma è intervenuta nel giudizio di primo grado ed è stata citata nel giudizio di appello insieme a CARIMMO in l.c.a., che è rimasta contumace, mentre, in luogo della Banca di Roma, si è costituita in appello CAPITALIA s.p.a., successivamente incorporata da UniCredit s.p.a. La legittimazione di Banca di Roma e delle società che le sono succedute è una legittimazione concorrente a quella di Carimmo in quanto soggetti succeduti a titolo particolare

Bisign



nel diritto controverso (il risarcimento del danno derivato dalla mala gestio). Come tale Unicredit è legittimata ad impugnare per cassazione la sentenza sfavorevole al suo dante causa, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., senza che occorra che il medesimo successore a titolo particolare proponga autonoma pretesa nei confronti dell'altra parte (Cass. civ. sez. III, n. 9298 dell'8 giugno 2012). E' infondato ritenere, come fanno invece i controricorrenti, che la Corte di appello abbia qualificato l'intervento della Banca di Roma come intervento adesivo dipendente alla posizione della Carimmo in l.c.a. e che su tale qualificazione si sia formato il giudicato. La Corte di appello non era chiamata a dare una tale qualificazione e ha usato la definizione di intervento meramente adesivo in relazione al contenuto delle difese svolte concretamente in giudizio dalla Banca di Roma e ciò al ben diverso fine di escludere la necessità di una nuova udienza di precisazione delle conclusioni in riferimento alla nuova costituzione in giudizio come emerge chiaramente dalla motivazione a pagina 30 della sentenza di appello.

24. Con i primi due motivi di ricorso Unicredit deduce la violazione di norme del codice civile in relazione alle prove emergenti dalla documentazione prodotta in giudizio da CARIMMO



che sono state oggetto di mancata considerazione da parte della Corte di appello. La ricorrente richiama in particolare gli artt. 1223 e 1226 c.c. per rilevare come la liquidazione del danno sia distinta dal suo accertamento tanto che se all'attore incombe la prova dell'esistenza del danno egli è tenuto a indicare precisi parametri di riferimento per la liquidazione che resta però affidata al giudice, sulla base di parametri alternativi, se quelli indicati dal danneggiato non sono ritenuti attendibili, ovvero in via equitativa se tali parametri si rivelano non esistenti. Alla prova della sussistenza del danno e della sua riconducibilità alla responsabilità dell'agente deve seguire il suo risarcimento anche se il danneggiato non è in grado di indicare un criterio preciso e condivisibile di liquidazione. Inoltre al momento della proposizione della domanda l'attore è tenuto a quantificare il danno, sia pure in termini previsionali e probabilistici, con riferimento a tale momento e non può essere gravato anche della prova dell'inesistenza di fatti idonei a smentire in futuro le sue previsioni.

25. Con il terzo e quarto motivo di ricorso la ricorrente imputa alla sentenza della Corte di appello due ordini di carenze motivazionali. Il primo attiene alla valenza probatoria attribuita alle relazioni dei commissari sulla

Boschi



quantificazione del danno. Ritiene infatti la ricorrente che, a fronte di una stima del danno effettuata secondo un criterio prudenziale e oggettivo, e cioè il raffronto fra il valore nominale dei crediti elargiti a causa della *mala gestio* di amministratori e sindaci e la quota di essi sicuramente irrecuperabili in relazione alla ricostruzione dei patrimoni dei soggetti debitori, la Corte di appello si è limitata apoditticamente ad affermare che l'ammontare del credito non "rientrato" doveva essere concretizzato all'attualità. Senza però fornire alcuna specificazione sul momento di concretizzazione e attualizzazione del danno né alcuna spiegazione su come conciliare questo processo di determinazione in progressione con le preclusioni processuali. Più in generale, senza spiegare le ragioni per cui il danno non poteva, più logicamente, essere stimato al momento della domanda, sulla base di previsioni ritenute attendibili. Sotto quest'ultimo profilo la ricorrente ha individuato una seconda carenza motivazionale da imputare alla sentenza della Corte di appello e cioè l'assenza di valutazione sui criteri previsionali indicati dai Commissari. Una carenza che si giustifica, in realtà, con l'erronea negazione della possibilità di stimare il danno sul piano della prevedibilità.

26. Da parte dei controricorrenti si contrasta tale

Bispi



impostazione perché basata sul contestato presupposto dell'accertamento, da parte della Corte di appello, della sussistenza del danno al momento della domanda. Secondo i controricorrenti, infatti, la Corte di appello, pur riconoscendo la prevedibilità del danno, ha ritenuto, invece, che la prova della sua sussistenza, e la possibilità della sua quantificazione, poteva essere acquisita solo all'esito dell'esperimento infruttuoso delle azioni cognitive ed esecutive volte al recupero delle eventuali posizioni debitorie inadempite ascrivibili alla mala gestio di sindaci e amministratori.

27. L'impostazione della ricorrente va ritenuta fondata. Infatti non solo un danno futuro ma prevedibile e quantificabile secondo criteri oggettivi può e deve essere riconosciuto e liquidato, sia pure in via equitativa, ma, nella specie, è la stessa concessione di credito senza criteri di economicità e prudenzialità a porre in essere un danno attuale. Danno consistente nella svalutazione del portafoglio crediti della banca e nella drastica riduzione delle capacità gestionali e di investimento che, non a caso, hanno portato alla sua liquidazione. Né appare condivisibile l'affermazione per cui il danno si verificherebbe solo nel caso di effettivo "non rientro" del credito concesso in base alle scelte

BSEP



gestionali riconosciute come integrative di *mala gestio*. Affermazione che comporta l'onere, a carico della banca, di attivarsi per ottenere la percentuale maggiore possibile di rientro. Questo onere costituisce però, di per sé, un danno perché vincola i tempi, le scelte e i costi della gestione futura della banca, finalizzandola alla diminuzione della perdita prevedibile, conseguente alla *mala gestio* dei suoi amministratori e sindaci, e distogliendola dall'esercizio economico e redditizio del credito. Sicuramente è questo un deficit economico che deve essere reintegrato non in futuro ma al momento della sua formazione avvenuta per effetto delle scelte gestionali che hanno posto in essere questo grave handicap a carico della società male amministrata.

28. La Corte di appello, una volta ritenuta fondata, come ha fatto con motivazione adeguata e esaustiva, la valutazione dei commissari straordinari sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci per gli atti di *mala gestio* avrebbe dovuto verificare se i criteri previsionali indicati per la quantificazione del danno fossero anche essi attendibili al fine di risarcire la perdita economica consistente nella concessione del credito in violazione dei criteri di ordinaria diligenza. Tale valutazione ben avrebbe potuto essere compiuta anche mediante un

Bozzi



accertamento peritale e l'acquisizione, su ordine di esibizione, della documentazione necessaria a consentire una verifica, ex post, sulla attendibilità dei criteri previsionali indicati da CARIMMO.

29. Per questi motivi vanno respinti i ricorsi incidentali e accolto quello principale con rinvio della causa alla Corte di appello di Campobasso anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M

La Corte rigetta i ricorsi incidentali, accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 giugno 2016.

Il Giudice rel.

Giacinto Bisogni

Il Presidente

Renato Bernabai

